

«Questo o quella per me pari sono». Note su un paio di anacronismi della legislazione elettorale

SIMONE SCAGLIARINI*

Abstract: *The voting phase in the Italian legal system is characterized by the presence of several anachronisms, including the division of electoral lists by gender and the inclusion of the marital surname for married or widowed women. These provisions seem to infringe on the personal identity of voters, as well as their privacy, and therefore a legislative reform or an intervention by the Constitutional Court is desirable. In the meantime, mayors could also adopt measures to mitigate the harm these provisions cause to these rights, while still formally complying with the law.*

Parole chiave: procedimento elettorale, identità personale, *gender equality*

Sommario

1. Il procedimento elettorale e i suoi anacronismi. – 2. La suddivisione per sesso delle liste elettorali e la sua (doverosa) superabilità. – 3. L’(inutile e discutibile) indicazione del cognome maritale per le donne coniugate o vedove. – 4. Per un procedimento elettorale (più) al passo coi tempi.

Data della pubblicazione sul sito: 26 novembre 2024

Suggerimento di citazione

S. SCAGLIARINI, «Questo o quella per me pari sono». Note su un paio di anacronismi della legislazione elettorale, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2024. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it

* Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nel Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Email: simone.scagliarini@unimore.it.

1. Il procedimento elettorale e i suoi anacronismi

Nell'ambito del procedimento elettorale, la fase della votazione, al pari di quella dello scrutinio, si svolge ormai da diversi decenni con le stesse modalità, restando impermeabile ai mutamenti non solo dei sistemi elettorali che si sono succeduti nel corso degli anni, ma anche allo scorrere del tempo ed all'evoluzione tecnologica e sociale, che questo reca con sé. Così, durante questa fase, che rappresenta, come evidente, il presupposto logico e cronologico per il funzionamento dei meccanismi di assegnazione dei seggi, su cui la dottrina ha versato fiumi di inchiostro seguendo un dibattito pubblico che, con andamento carsico, periodicamente riemerge (di solito all'avvicinarsi della fine di una legislatura), ancora si seguono norme formulate in linea con quello che era l'assetto della società italiana e lo stato delle conoscenze tecniche di oltre mezzo secolo fa. Le quali, oggi, laddove non siano desuete nella prassi, si continuano tralattivamente ad applicare, sebbene non solo abbiano perso di significato, ma talora possano pregiudicare il buon andamento dell'azione pubblica, quando non addirittura porsi in antitesi rispetto alla maggiore sensibilità maturata verso diritti ed interessi costituzionali, su cui prima meno si focalizzava l'attenzione.

In altre sedi ho già avuto modo di occuparmi di alcuni di questi anacronismi. La totale assenza dell'informatica e dell'utilizzo delle tecnologie digitali, se non per dar luogo ad un vero e proprio voto elettronico, almeno come ausilio all'attività degli uffici di sezione, è sicuramente un esempio paradigmatico, e probabilmente il più evidente, di quanto vado dicendo¹. Ma anche l'utilizzo di istituti scolastici come sedi per la costituzione degli uffici medesimi o la scelta della giornata di domenica per la votazione sembrano ispirati ai modelli in cui era organizzata la società italiana di molti decenni or sono, quando oggi ben si potrebbero (e, a mio avviso, dovrebbero) fare scelte diverse².

¹ Mi sono occupato del tema in S. SCAGLIARINI-L. TRUCCO, *La nuova legge elettorale alla prova dei fatti*, in *Rassegna parlamentare*, 2018, 291 ss.; S. SCAGLIARINI, *Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s'ha da fare*, in AA. VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, vol. I, *Costituzionalismo, Reti e Intelligenza artificiale*, Genova, 2020, 327 ss.; nonché ID., *L'impiego di tecnologie digitali nel procedimento elettorale: il cantiere (ri)apre?*, in C. PANZERA-A. RAUTI (a cura di), *Attualità di diritto pubblico – II*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, 47 ss., cui rinvio anche per riferimenti bibliografici sul tema.

² In argomento mi permetto nuovamente di richiamare un mio precedente scritto in cui tratto velocemente delle questioni accennate nel testo: v. S. SCAGLIARINI, *Seggi elettorali? Fuori dalle scuole*, ne *Lavoce.info*, 13 agosto 2021.

Nelle presenti note vorrei però trattare di due ulteriori, tra loro in qualche modo collegati, anacronismi, che da tempo, nella pubblica opinione, sono oggetto di denuncia da parte di voci, peraltro, ahimè, isolate³: la suddivisione degli elettori nelle liste elettorali in base al criterio del sesso e l'indicazione, per le elettrici, del cognome del marito, sia in costanza di matrimonio che nello stato vedovile. Vediamo dunque cosa dice, distintamente per i due profili, il diritto positivo per poi avanzare qualche rilievo critico ed ipotizzare, infine, qualche possibile soluzione-ponte.

2. La suddivisione per sesso delle liste elettorali e la sua (doverosa) superabilità

L'art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, stabiliva, nel testo originario, che «le liste elettorali, *distinte per uomini e donne*, sono compilate in ordine alfabetico» (corsivo mio). La suddivisione degli elettori per sesso era ribadita dall'art. 6 del medesimo atto normativo, ai sensi del quale il Comune doveva provvedere a formare gli elenchi dei cittadini che, nel corso dell'anno, avrebbero compiuto il ventunesimo anno (all'epoca, come noto, corrispondente alla maggiore età) distintamente per uomini e donne, e dall'art. 13, allorché trattava della revisione semestrale delle liste ad opera della Commissione elettorale comunale. Tali previsioni sono poi confluite nel tuttora vigente d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante il Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, i cui artt. 5, 8 e 16 riproducono esattamente quanto indicato poc'anzi, salvo l'adeguamento all'abbassamento a diciotto anni della maggiore età.

Inoltre, in tempi a noi più vicini, con l'introduzione della tessera elettorale ad opera del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, è stato parallelamente introdotto anche il registro per l'annotazione del numero di questi documenti. Ora, è interessante notare come, nella prassi, il Ministero dell'Interno si sia sentito in dovere di provvedere a dotare ogni ufficio di sezione di due copie di esso: una per gli elettori

—

³ Significative, da questo punto di vista, la campagna *Io sono, io voto* promossa, a partire dal referendum costituzionale del 2020, da 115 realtà operanti per i diritti LGBTQ+ al fine di rendere i seggi elettorali «accessibili, inclusivi e rispettosi per tutte le identità trans», nonché l'attività portata avanti dall'avv. Cathy La Torre, in particolare attraverso i *social media*, nel denunciare le problematiche di cui tratterò. In dottrina, a quanto mi consta, si registrano i soli interventi di R. LUGARÀ, *Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali: brevi spunti di riflessione su identità ed eguaglianza dei coniugi*, in *Osservatorio AIC*, n. 4/2019, 5 ss.; e di P. PANNIA, *Organizzazione delle liste elettorali, esercizio del diritto di voto e tutela dei dati personali nel solco del primato del diritto europeo: riflessioni a margine di una recente decisione della Corte di Cassazione*, in *laCostituzione.info*, a commento della sentenza della Suprema Corte di cui dirò a breve nel testo.

ed un'altra per le elettrici, in coerenza con la suddivisione delle liste sulla base del criterio del sesso, laddove però l'art. 12 del Regolamento, che stabilisce l'obbligo di annotare il numero di tessera in apposito registro, non preveda mai questa suddivisione, che parrebbe semmai smentita dall'uso del termine al singolare.

A prescindere da quest'ultima notazione, che però è significativa di come la prassi amministrativa sia assuefatta ad una certa organizzazione, tanto da superare il tenore letterale della norma (secondaria) sul presupposto di una lettura conforme alle (ma in realtà non necessariamente implicata dalle) previsioni della fonte primaria, quello che si può certamente rilevare è che la suddivisione, disposta nella legge, degli elettori in due elenchi risponde ad una chiara finalità di buon andamento, consentendo di svolgere in modo più celere le operazioni presso il seggio. In questo contesto, il particolare criterio prescelto si spiega, storicamente, in modo assai lineare, se si considera che la normativa del 1947 riproduce quella di due anni precedente, con la quale veniva esteso il suffragio alle donne (d. lgs. lgt. 1° febbraio 1945, n. 23⁴), per la quale questo appariva certamente il sistema più semplice, sul presupposto di fatto che, se all'epoca esisteva già (e solo) una lista maschile, appariva sufficiente limitarsi ad affiancarvi quella femminile piuttosto che rifare *ex novo*, in un'epoca in cui non si poteva nemmeno contare sull'ausilio dell'informatica, le liste ordinate sulla base di parametri differenti. Peraltro, non va verosimilmente escluso che il criterio discretivo rispondesse anche alla volontà di evitare che la consultazione elettorale potesse offrire l'occasione per una promiscuità tra uomini e donne, all'epoca certamente non vista con favore, come sembrerebbe potersi dedurre ancora dall'art. 37 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ovvero il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, il quale, riproducendo il precedente Testo Unico del 1951, stabilisce, invero come caso isolato tra le varie discipline elettorali vigenti nel nostro Paese, che nella sala dell'elezione può essere aperta una sola porta d'ingresso, «salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne».

Al giorno d'oggi, tuttavia, la suddivisione delle liste sulla base del sesso appare criticabile per il *vulnus* che essa è suscettibile di recare alla Costituzione. Non può, infatti, sottacersi che la separazione tra uomini e donne comporta, per chi non si riconosca (più) nel genere anagrafico, in quanto transessuale in transizione, o nella tradizionale suddivisione binaria, una violazione del suo diritto all'identità personale, quale «interesse del soggetto [...] di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o

⁴ Per la precisione, l'art. 2 del provvedimento in questione ordinava la compilazione delle liste femminili in tutti i Comuni, da tenere distinte da quelle maschili.

particolare, è conosciuta»⁵, laddove l'identità di genere rappresenta un imprescindibile elemento di questo diritto⁶.

Per conseguenza, non credo vi sia alcuna necessità, come ha cercato di argomentare davanti al giudice civile il ricorrente nella causa decisa, dalla Suprema Corte, con la sentenza 9 aprile 2024, n. 9428⁷, di invocare la violazione dell'art. 48 Cost., in quanto il disagio dell'elettore nel subire forzatamente una classificazione in base al sesso (anagrafico) rappresenterebbe un impedimento di fatto all'esercizio del diritto di voto, stante la possibilità che esso preferisca rinunciarvi piuttosto che essere costretto a questo imbarazzante *coming out*. A monte di questa (eventuale) conseguenza, a mio avviso, sarebbe infatti già la suddivisione in sé delle liste in base a questo criterio a ledere un diritto di rilevanza costituzionale, anche laddove non ne derivasse in concreto alcun ostacolo al voto, di cui per inciso la Cassazione non nega l'esistenza, sia pure derubricandolo a mera situazione fattuale riconducibile alla prassi e non già alla formulazione normativa⁸.

⁵ Per riprendere le parole della Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211 ss. Nell'ormai amplissima dottrina sul tema, mi limito a richiamare, *ex multis*, V. ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Civile*, IX, UTET, Torino, 1993, 294 ss.; e L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004.

⁶ Come bene ha evidenziato, *inter alia*, la sentenza n. 221/2015 della Corte costituzionale, sulla quale I. RIVERA, *Le suggestioni del diritto all'autodeterminazione personale tra identità e diversità di genere. Note a margine di Corte cost. n. 221 del 2015*, in *Consulta OnLine*, 2016, 175 ss.; e C.P. GUARINI, «Maschio e femmina li credo» ... o, forse, no. *La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettifica anagrafica di attribuzione di sesso*, in *Federalismi.it*, n. 8/2018, scritti ai quali rinvio anche per maggiori riferimenti giurisprudenziali e bibliografici sul tema. Peraltro, una conferma può trarsi anche dalla recentissima decisione n. 143/2024 nella quale, in relazione alle persone non binarie, la Consulta riconosce come «la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)» (*Considerato in diritto*, punto 5.4).

⁷ La sentenza è reperibile tramite collegamento ipertestuale dall'articolo di P. PANNIA, *Organizzazione delle liste elettorali, esercizio del diritto di voto e tutela dei dati personali nel solco del primato del diritto europeo*, cit.

⁸ Come si legge nella parte in diritto della motivazione «la prassi dell'incolonnamento per genere, in attesa dell'accesso alle urne, di cui i ricorrenti si dolgono (e come notoriamente è dato riscontrare nella realtà dell'esercizio politico) appare riconducibile ad una impropria evenienza fattuale [...] e non già da una disposizione della cui legittimità costituzionale si possa dubitare».

Peraltro, non si potrebbe nemmeno sostenere che vi sia un distinto e contrapposto interesse pubblico da contemperare, che possa giustificare il mantenimento di questa disciplina. Sebbene, infatti, come ricordavo, la suddivisione degli elettori in due elenchi sia funzionale ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione, consentendo di rendere più spedite le operazioni, non è certo difficile ipotizzare che sarebbe più che sufficiente, a tal fine, utilizzare il mero criterio alfabetico, peraltro già in uso all'interno di ciascun elenco, al fine di conservare una divisione degli elettori assegnati alla sezione, senza in questo modo ledere i diritti di alcuno. Anzi, per un sistema informatico sarebbe semplicissimo suddividere gli aventi diritto al voto secondo questo diverso parametro assumendo a discriminare la lettera che assicura la possibilità di avvicinarsi il più possibile ad una divisione paritaria, così da assorbire l'eventuale presenza di cognomi particolarmente ricorrenti sul territorio che potrebbero rendere disomogenea una rigida e uniforme ripartizione per lettera stabilita per legge. Senza contare, poi, che, posto che i seggi sono dotati di norma di tre se non quattro cabine, il ricorso all'alfabeto potrebbe anche consentire suddivisioni ulteriori, per esempio in tre distinti elenchi, rendendo ancor più celeri le operazioni di voto.

In buona sostanza, dunque, la norma che prevede la distinzione tra uomini e donne per le liste elettorali appare incostituzionale, rendendo doveroso un intervento legislativo di modifica, che peraltro non richiederebbe particolari sforzi ed anzi potrebbe persino essere sfruttato come occasione per migliorare l'efficienza del procedimento.

3. L'(inutile e discutibile) indicazione del cognome maritale per le donne coniugate o vedove

Il già citato art. 4 della legge n. 1058/1947 definiva anche i dati che le liste elettorali avrebbero dovuto indicare per ciascun elettore. Nel testo originario dell'atto normativo, si trattava per la precisione di: «a) il cognome e nome e, *per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito*; b) la paternità; c) il luogo e la data di nascita; d) il titolo di studio; e) la professione o il mestiere; f) l'abitazione» (corsivo mio). La disciplina veniva poi novellata con legge 22 gennaio 1966 n. 1, soltanto per eliminare la previsione di cui alla lettera b), ed aggiungere l'indicazione del numero, parte e serie dell'atto di nascita: con siffatta formulazione essa confluiva nel già citato Testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, dal cui art. 5 venivano successivamente espunti, nel 2003, con l'entrata in vigore dell'art. 177 del Codice privacy, le lettere d) ed e), in quanto titolo di studio e professione venivano ritenuti dati non pertinenti né necessari rispetto alla finalità del trattamento (ovvero riconoscere l'elettore e consentirgli l'esercizio del diritto di voto).

Ebbene, anche sotto questo profilo, mi pare di intravedere un vizio di legittimità costituzionale a carico della disposizione, per il contrasto, *in parte qua*, tanto verso il diritto all'identità personale quanto in relazione al diritto alla riservatezza ed ancora al principio di eguaglianza tra i coniugi.

Rispetto al primo, infatti, è sufficiente ricordare come il nome (inteso, *ex art. 6* cod. civ., come quello costituito da prenome e cognome) sia stato riconosciuto da tempo come parte integrante dell'identità di una persona⁹, di modo che imporre alla donna sposata l'aggiunta del cognome maritale appare una forzatura in grado di ledere tale diritto costituzionalmente affermato. Né si può opporre che, con il matrimonio, il cognome del coniuge sia divenuto parte integrante di quello della moglie, perché, se è vero che, ai sensi dell'art. 143/*bis* cod. civ., la donna aggiunge al proprio cognome quello del marito, è ormai opinione diffusa in dottrina¹⁰, sulla scorta di pronunce di legittimità addirittura formulate sotto il vigore del testo precedente la riforma del diritto di famiglia del 1975¹¹, che la norma sia meramente

⁹ Tanto che, non a caso, la prima opera dottrina che afferma l'esistenza di un diritto all'identità personale come bisogno connaturato all'uomo di «affermare la propria individualità distinguendosi dagli altri soggetti [...] non soltanto come persona, ma anche come una certa persona», è dedicata proprio al nome: cfr. A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale, Parte I. Il diritto al nome*, Giuffrè, Milano, 1949, 13 per la frase citata. Più di recente, in termini assai espliciti, si veda la sentenza n. 13 del 1994 della Corte costituzionale, laddove il giudice delle leggi afferma che «il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome» stante «la sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità» (*Considerato in diritto*, punto 5.2).

¹⁰ Cfr., per esempio, M. MORETTI, *Il cognome coniugale*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. I *Famiglia e matrimonio*, Utet Giuridica, Milano, 2015, spec. 788 ss.; e L. LENTI, *Diritto della famiglia*, in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2021, 454 ss., il quale sottolinea come la norma codicistica abbia una portata assai più limitata di quanto il tenore letterale lascerebbe intendere, giacché la moglie acquista solo il diritto di utilizzare il cognome maritale, e non già un obbligo in tal senso, tanto più che la stessa giurisprudenza sull'addebito della separazione non fa riferimento al mancato utilizzo del cognome maritale da quando la norma in questione è stata introdotta, a testimonianza quanto meno della sua desuetudine di fatto.

¹¹ Il riferimento è a Cass. 14 aprile 1970, n. 1020, nella quale si stabiliva che, con il matrimonio, la moglie acquista il diritto di usare il cognome del marito senza perdere quello ad utilizzare il proprio, ma soprattutto a Cass. 13 luglio 1961, n. 1692, in cui la Suprema Corte affermava che la moglie acquista il diritto, ma non il dovere, di aggiungere al proprio il cognome del marito. Per maggiori approfondimenti (e riferimenti bibliografici) su queste decisioni v. C. RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2012, 300 ss.

facoltizzante, *a fortiori* negli atti che afferiscono alla sfera giuridica della moglie in quanto tale, senza alcun riferimento al nucleo familiare.

Per ciò che concerne il diritto alla riservatezza, invece, giova rammentare che la Consulta ne ha riconosciuto, in tempi non troppo lontani¹², natura costituzionale, quale «diritto che trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.) e che incontra specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali». E proprio nella normativa unionale – e segnatamente nell’art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (il cd. GDPR) – noi troviamo l’affermazione, tra gli altri, del principio di minimizzazione, per cui il trattamento dei dati deve limitarsi a quelli necessari al conseguimento delle finalità cui lo stesso è volto. Laddove, nel caso di specie, per l’identificazione dell’elettrice non appare necessario indicare anche il cognome del marito¹³, stante che un’eventuale omonimia può essere risolta attraverso altre informazioni come la data ed il luogo di nascita, essendo estremamente improbabile che su un campione ridotto di popolazione¹⁴, vi siano due donne nate lo stesso giorno, nello stesso luogo, con lo stesso nome e persino residenti nella stessa abitazione! Del resto, si tratta in ogni caso di una circostanza che potrebbe verificarsi anche per un uomo, per il quale però non è richiesta l’indicazione del cognome uxorio a fini di disambiguazione, di modo che anche sotto il profilo dell’eguaglianza (in generale, e nello specifico di quella tra i coniugi) possono avanzarsi dubbi di legittimità, senza che, come già dimostrato in dottrina¹⁵, possa acquisire rilievo l’interesse all’unità familiare affermato nell’art. 29 Cost., giacché

¹² Ovvero con la sentenza n. 20 del 2019. Il passaggio riportato nel paragrafo si legge nel punto 2.2 del *Considerato in diritto*.

¹³ In questo senso, come evidenzia L. LENTI, *Diritto della famiglia*, cit., 455, va rilevato come l’esigenza di identificazione di una donna coniugata, di rilevanza pubblicistica, avviene in generale per il tramite del solo cognome da nubile, secondo quanto disposto in relazione tanto alla scheda anagrafica (*ex art. 20, comma 3, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223*) quanto al codice fiscale, di cui non è previsto un aggiornamento e una modifica a seguito del matrimonio.

¹⁴ Ricordo infatti che ad ogni ufficio di sezione, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 223/1967, non possono essere assegnati di norma più di 1.200 elettori, per cui è verosimile immaginare che in ogni seggio si possano trovare iscritte, al massimo, poco più di 600 donne. Né il dato può essere molto dissimile anche nell’ipotesi derogatoria, contemplata dal decreto del Ministero dell’Interno 2 aprile 1998, n. 117, che, dando esecuzione alle previsioni della disposizione *de qua*, consente in via eccezionale il superamento del numero massimo «nei quartieri a maggiore densità abitativa dei comuni capoluogo di provincia, nonché in tutti i casi in cui, in relazione ad esigenze locali, lo si ritenga necessario od opportuno, anche al fine di ottenere la riduzione numerica delle sezioni», perché, in ogni caso, non potrà trattarsi che di lievi scostamenti.

¹⁵ Da R. LUGARÀ, *Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali*, cit., 15 ss.

è evidente che si tratta di un'esigenza inconferente rispetto all'esercizio di un diritto, quale quello di voto, che è espressamente qualificato dalla Costituzione come personale.

Alla luce del medesimo principio di minimizzazione, peraltro, sebbene non sia stato finora oggetto, a quanto mi consta, di rilievi critici, ritengo andrebbe eliminata anche l'indicazione, se non del numero, almeno della parte e serie dell'atto di nascita, perché, posta la loro sostanziale superfluità a fini identificativi, essi consentono però a chi presti servizio presso il seggio di conoscere dettagli potenzialmente anche assai riservati relativi all'interessato ed alla sua famiglia di origine¹⁶.

Va, per contro, osservato che il legislatore sembra essere stato più accorto, forse perché si tratta di una normativa assai meno risalente, allorché ha introdotto la disciplina della tessera elettorale. L'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che ha sostituito con questa i precedenti certificati elettorali, autorizzando un provvedimento di delegificazione, ha indicato come elemento necessario del contenuto del documento i dati anagrafici del titolare, senza alcuna specificazione. Il successivo regolamento adottato con il citato d.P.R. n. 299/2000, all'art. 2, comma 2, ha poi stabilito che la tessera indichi «il nome e cognome [dell'elettore]» aggiungendo, però, che «per le donne coniugate il cognome *può essere* seguito da quello del marito» (corsivo mio). Con il che, se è vero che la fonte secondaria ha immesso una informazione non contemplata come necessaria da quella primaria, è pur anche vero che, rispetto alla normativa sulle liste elettorali, in quella di cui stiamo trattando l'indicazione del cognome maritale è prevista come meramente facoltativa, sebbene non sia chiaro se la decisione al riguardo spetti all'interessata, come sarebbe corretto, od al Comune che rilascia la tessera. Di modo che non mi pare si possa parlare di una illegittimità del regolamento¹⁷ né, tantomeno, ovviamente, di incostituzionalità della legge.

¹⁶ Si pensi, per fare un esempio, alla persona il cui atto si trovi nella parte seconda, serie B, in cui sono trascritti, tra gli altri, i verbali relativi al rinvenimento di un bambino, gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima, i decreti di adozione e legittimazione, ecc.: dati in parte riconducibili al novero di quelli particolari di cui all'art. 9 GDPR e in ogni caso, come questi, attinenti a situazioni alquanto delicate, perché foriere di possibili discriminazioni, oltre che strettamente riservate all'intimità della vita privata.

¹⁷ Come sembra invece pensare R. LUGARÀ, *Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali*, cit., 7.

4. Per un procedimento elettorale (più) al passo coi tempi

Per le ragioni che ho cercato, in estrema sintesi, di argomentare, mi pare che un intervento legislativo di modifica della normativa vigente in tema di formazione delle liste elettorali non sia più rinviabile ed anzi che, qualora esso tardasse ad arrivare, ben potrebbe il giudice delle leggi, adito nelle forme previste dal nostro sistema di giustizia costituzionale¹⁸, provvedere ad eliminare i *vulnera* in questione attraverso una decisione di accoglimento parziale¹⁹. Né può opporsi che la Corte, nella pronuncia n. 143/2024, pur riconoscendo l'esigenza di una tutela costituzionale per l'identità non binaria, ha dichiarato l'inammissibilità della questione per discrezionalità del legislatore, giacché, nel caso di specie, una sentenza nei termini indicati avrebbe come effetto la sola rimozione della suddivisione delle liste elettorali in base al sesso, mentre residuerebbe quale criterio ordinatore interno, già ora operante in relazione a ciascun elenco, quello dell'ordine alfabetico. Così che, in buona sostanza, il giudice delle leggi non adotterebbe alcuna scelta spettante al legislatore, limitandosi a rimuovere una previsione non essenziale e la cui soppressione consentirebbe comunque lo svolgimento del procedimento elettorale per come attualmente regolato.

A dire il vero, in Parlamento vi era stato, sul finire della XVIII legislatura, un tentativo di porre fine a questa situazione con la proposta di legge C-3567, presentata alla Camera il 21 aprile 2022 ed assegnata alla I Commissione, che non ne ha però mai nemmeno avviato l'esame, a causa della fine della legislatura. Il testo in questione, non ripresentato nell'attuale legislatura anche per la mancata rielezione delle deputate proponenti, andava invero a modificare soltanto l'art. 4 della legge n. 1058/1947²⁰, di modo che sarebbe stato necessario integrarlo per

¹⁸ Per esempio, attraverso la sollevazione della questione in via incidentale da parte del giudice (ordinario) cui sia stato presentato ricorso giudiziale avverso una decisione della Commissione elettorale mandamentale *ex art.* 42 d.P.R. 223/1967 (come nell'ipotesi in cui un'elettrice abbia visto rigettare la richiesta di cancellare dalla lista il cognome del marito).

¹⁹ Un'eventuale pronuncia in tal senso della Corte, per la precisione, dovrebbe avere ad oggetto il d.P.R. 223/1967 in relazione all'art. 5, alinea, limitatamente all'inciso «distinte per uomini e donne» e, lettera a), le parole «e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito». In via consequenziale, andrebbe dichiarata altresì l'illegittimità dell'art. 8, lettera a), sempre limitatamente all'analogo inciso «distinto per uomini e donne» nonché dell'art. 16, comma 2.

²⁰ L'articolo unico di cui si componeva la proposta stabiliva infatti che «All'articolo 4, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: “, distinte per uomini e donne,” sono soppresse; b) alla lettera a), le parole “, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito” sono sostituite dalle seguenti: “il codice fiscale”.

incidere, in modo coordinato, anche sulle altre disposizioni finora richiamate, ma è innegabile che esso avrebbe rappresentato un'importante presa di coscienza della rilevanza del tema ed espunto dall'ordinamento il principale colpevole della illegittimità costituzionale di cui abbiamo parlato.

È in ogni caso mia opinione che, nelle more dell'auspicabile revisione per via legislativa o della caducazione da parte della Corte costituzionale, già i Sindaci, nell'esercizio delle funzioni elettorali quali ufficiali del Governo, potrebbero fin da ora attuare misure che, pur nel rispetto della legge, ne attenuino le possibili conseguenze perniciose per gl'interessi costituzionali sopra evidenziati. Mi pare, in particolare, che due possano essere i tipi di interventi da mettere in campo a livello comunale.

Anzitutto, con riferimento alla problematica trattata per prima, meriterebbe di essere estesa e generalizzata la prassi posta in essere, in occasione delle ultime consultazioni europee, dai Sindaci di Milano e di Padova, i quali hanno raccomandato ai Presidenti di seggio di evitare di suddividere gli elettori in attesa in due file distinte per sesso, inquadrandoli in una unica²¹. In questo modo, ferma restando, come doveroso, la divisione delle liste secondo il criterio previsto dalla legge, sarebbe rimossa una delle principali cause di fatto che determinano il disagio e l'imbarazzo avvertito dall'elettore non binario, in quanto l'unicità della coda ridurrebbe (e confinerebbe all'interno dell'ufficio di sezione) la rilevanza che il testo normativo attribuisce al sesso cui egli od ella appartiene anagraficamente. Del resto, un suggerimento in questo senso viene dalla Corte di Cassazione la quale, nella pronuncia citata in precedenza, precisa che «lo svolgimento di tali operazioni, che ben potrebbe essere diversamente organizzato, non prevede in alcun modo una ostensione o distinzione, fisica o visibile, degli elettori in base al genere risultante dalle liste elettorali», che semmai sembra contraddire il disposto dell'art. 57 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), secondo cui «gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione». Certo, questo potrebbe causare qualche rallentamento nello svolgimento delle operazioni e pertanto determinare una gestione meno efficiente del procedimento, ma, dato anche il livello ormai endemicamente elevato di astensionismo, non si tratterebbe di un sacrificio drammatico, che varrebbe la pena sopportare, in attesa del necessario intervento legislativo (o della Corte costituzionale...), per alleviare il *vulnus* subito da alcuni elettori.

²¹ La notizia ha avuto una certa eco sui quotidiani. V., per esempio, il documentato articolo di A. GODI, *Torniamo al voto divisi tra maschi e femmine: i tentativi (falliti) di superare la norma del 1945*, in *Domani*, 7 giugno 2024.

Una seconda soluzione-ponte, che verrebbe invece a contenere in qualche modo l'altra problematica trattata poc'anzi, potrebbe essere rappresentata dalla scelta da parte dei Comuni di non avvalersi della facoltà prevista dal d.P.R. n. 299/2000 e pertanto non indicare il cognome del marito, vivente o defunto che sia, sulla tessera elettorale delle elettrici, salvo consti una loro richiesta in tal senso. Non si tratterebbe di una soluzione completa al problema perché, come si è visto, l'indicazione dovrebbe rimanere nelle liste, ma almeno la si eliminerebbe da quello che forse è anche il canale che rende più visibile questa indicazione e che tra l'altro è ciò che l'elettrice conserva come suo documento personale e che utilizza ripetutamente.

Insomma, se solo il legislatore (o la Corte) può (e deve) risolvere le problematiche qui evidenziate, qualcosa si può (e deve) già fare sul territorio: la maggiore sensibilità che forse si ritrova a livello locale potrebbe così avviare un processo virtuoso di promozione di una cultura attenta alla rimozione di uno dei tanti ostacoli che ancora si frappongono ad una legislazione elettorale che, anche rispetto alle fasi procedurali del voto, si presenti allineata al dettato costituzionale.